

PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA UNIVERSITÀ DI MESSINA

N. 245

STUDI IN ONORE DI
ANTONINO METRO

Tomo III

a cura di
CARMELA RUSSO RUGGERI

capofamiglia, con un capovolgimento dell'originario rapporto tra *noxae deditio* e pagamento della pena pecuniaria.

Una giustificazione sostanziale per la nuova interpretazione della responsabilità nossale va individuata nell'evoluzione dell'esecuzione patrimoniale, che sostituì ampiamente l'esecuzione personale. Nel sistema dell'esecuzione patrimoniale, infatti, la *noxae deditio* non poté più essere ottenuta in via esecutiva. Qualora il capofamiglia non fosse stato disposto a compiere la *noxae deditio*, allora il danneggiato avrebbe potuto ottenere — attraverso l'*actio noxalis* — in effetti soltanto il pagamento della sola *litis aestimatio*. Cosa che avrebbe indotto i giuristi a ritenere che l'obbligo di pagare costituisca l'obbligo principale per il capofamiglia.

Il mutamento dell'interpretazione della responsabilità nossale sarebbe inoltre stato favorito dal particolare meccanismo applicato, in caso di *indefensio*, alle *actiones noxales*. Avverso il *dominus* non cooperativo si sarebbe potuto promuovere un *iudicium sine noxae deditio*, mediante il quale il *dominus* avrebbe perso il proprio diritto ad una liberazione dalla propria responsabilità attraverso l'abbandono nossale.

ANTONIO GUARINO

IL NULLA E IL QUOTIDIANO DEI GIURISTI

1. Non premetto alle note che seguono la compunta dichiarazione che esse esprimono nel modo più semplice e svelto possibile riflessioni molto modeste. Sono abbastanza lucido per prevedere che a questa conclusione perverranno con facilità i lettori. Tuttavia sono anche abbastanza fiducioso, oltre che nella benevolenza dell'amico Metro cui lo scritto è dedicato, nell'intelligenza dei lettori per augurarmi che in loro o almeno in alcuni tra loro si profili il dubbio che i miei pochi argomenti non siano tutti e del tutto semplicistici. Ecco di che si tratta. Da vari anni seguo con attenzione l'evolversi del pensiero di Natalino Irti intorno al «nichilismo giuridico» (pensiero riversato, per ora, principalmente nella raccolta di saggi intitolata appunto *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2005, e nel successivo volume su *Il salvagente della forma*, ivi 2007). Mi sarei limitato al consueto silenzioso e rispettoso interesse per un tema che non mi riscalda, se non mi fosse sopravvenuto d'improvviso uno stimolo dalla lettura di un entusiastico articolo di Claudio Magris cui (non questi, credo, ma) il «titolista» del *Corriere della sera* (6 aprile 2007, p. 41) ha assegnato il titolo *La legge e il nulla* e il sottotitolo «Caduti i valori di Dio e della natura, il diritto si basa sulla volontà umana». Beh, mi sono sentito, a questo punto, di essere molto simile al «bourgeois gentilhomme» di Molière, a quel dabbenuomo che dal suo maestro di filosofia ebbe la rivelazione di esprimersi in prosa sin da bambino e di essere quindi non un poeta ma un prosatore. Sic-

come, stando a un certo modo di porre le cose, sono nichilista (oltre che prosatore) anch'io, è opportuno che mi decida ad indagare, se ci riesco, in me stesso. Il che farò, lo avverto, cercando di temermi fuori sia dalle critiche cui l'Irti ha già risposto (1) sia da quelle (2) cui l'Irti presumibilmente replicherà.

2. Dunque, Natalino Irti, collimando in particolare col notissimo pensiero del filosofo Emanuele Severino, ha ritenuto che, siccome «Dio è morto», la morte di Dio valga anche per il diritto. Ha ritenuto perciò che anche il diritto moderno (quello del giorno d'oggi) non obbedisca in realtà a imposizioni di carattere metafisico, anzi nemmeno a comandi incontrastabili formulati dai poteri umani, anzi neppure a valori autorevolmente suggeriti dalla così detta etica o dalla sedicente scienza o dogmatica giuridica. Questo è il motivo per cui egli ha sempre più decisamente detto a se stesso e a noi che ormai la funzione del giurista (studioso, avvocato, uomo d'affari eccetera) è ridotta a tecnica interpretativa di formule imperative, di «leggi» che si spera (non più che questo) siano precise, numerose, chiare e stabili. Queste proposizioni essenziali (posto che io sia riuscito nella difficile impresa di formularle senza tradire il fondo del pensiero irtiano) sollecitano tuttavia, almeno secondo me e a prima vista, due rilievi. Primo rilievo: il nichilismo filosofico, quale è stato espresso sopra tutto dal conturbante pessimismo di Arthur Schopenhauer e dal travolgente decostruzionismo di Friedrich Nietzsche, è una legittima (e seducente) manifestazione di pensiero puramente teoretica, che resta da verificare se e quanto sia compatibile col contingente della realtà concreta. Secondo rilievo: Emanuele Severino, che ha sviluppato la concezione filosofica del nichilismo avvicinandosi maggiormente a tale realtà concreta, ha lucidamente (e onestamente) precisato che essa corrisponde alla storia e al pensiero della così detta civiltà occidentale (senza escludere, ovviamente, che ulteriori ricerche possano estenderla più in là). Per quanto concerne il diritto, anche con gli eminenti filosofi di cui sopra siamo però alle

(1) Cfr. *In dialogo sul «Nihilismo giuridico»*, in *Riv. internaz. filosofia del dir.* 82 (2006) estr.

(2) Particolarmente di F. GALLO, in *Riv. dir. civ.* 53 (2006) 1.20-47.

solite banali ma inevitabili esitanze dei giuristi pratici e di storici del diritto come me. Salvo eccezioni che sul momento mi sfuggono, i filosofi si comportano non diversamente da molti storici generali e da molti grandi romanzieri nel considerare il diritto (o la legge, o come altro si voglia dire) come un aggeglio indubbiamente utile ma, tutto, sommato, facile facile. Perciò lo riversano in un capitolo di rapido complemento delle loro trattazioni e perciò lo trattano come un alcunché di agevole sistemazione (per esempio, nell'economica) all'interno dei loro organigrammi. Ecco una ragione (che non è la sola, sia chiaro) per cui noi giuristi e noi storici del pensiero giuridico dobbiamo essere grati all'Irti per aver sottoposto in più occasioni successive la questione del diritto al vaglio del nichilismo filosofico del Severino. Che poi gli incontri abbiano dato sinora frutti consistenti, questo davvero non saprei. Forse perché temerariamente mi illudo di non essere dopotutto davvero Monsieur Jourdain.

3. Temo infatti che la «full immersion» dell'Irti nel nichilismo filosofico abbia un po' troppo influito sulla formulazione del suo pensiero di giurista e su alcune importanti conseguenze cui egli perviene. È che certe sue affermazioni radicali e certi suoi toni quasi disperati non li capisco un gran che. D'accordo che il diritto non obbedisce a nessun precetto metafisico e a nessuna «legge di natura» (a meno che, è ovvio, non lo si attribuisca esplicitamente a imperativi di questo tipo). D'accordo che esso è esclusivamente nelle mani nostre o di chi tra noi si assume il compito di crearlo o di applicarlo nella fiducia o nella passiva obbedienza dei suoi consociati. D'accordo che esso non è uniforme né invariabile, che può essere cioè diverso a seconda delle società politiche cui si riferisce e che può altresì mutare nel tempo in tutto o in parte a seconda delle variazioni impresse dai soggetti umani che lo creano e lo impongono. D'accordo su tutto ciò. Tuttavia, si creda che «Dio è vivo» o si creda che «Dio è morto», sempre noi uomini sentiamo inevitabile (vi è chi dice esistenziale) il bisogno del diritto o almeno il bisogno di un elementare «ordinamento» che disciplini la nostra vita sociale. Nell'ipotesi nichilistica del Dio morto «dobbiamo accontentarci di

‘diritti arbitrari’, che sono (purtuttavia) espressione della necessità che esista un diritto»: questo lo dice Nietzsche (3) nella massima n. 459 di *Menschliches und Allzumenschliches* (1878). Ma dove è scritto e chi può mai ragionevolmente affermare che nell’ipotesi del Dio vivo (in tutte le sue molteplici esplicazioni) il diritto sia dettato alla società da fuori e non possa essere a sua volta «arbitrario», cioè rimesso o lasciato all’iniziativa (al «libero arbitrio») degli uomini? Risposta: può esserlo, può esserlo, anzi molto spesso (specialmente nel mondo occidentale) lo è. Allora, dico io, non stiamo a mettere in gioco problemi che ciascuno di noi probabilmente di continuo rimugina per proprio conto. Questo è «foro interno» che possiamo lasciare da parte.

4. È perciò che, dopo essermi poc’anzi proclamato nichilista da sempre e senza che ne fossi mai stato consapevole, mi sopravviene adesso lo scrupolo di non essere poi un vero nichilista, di non essere davvero capace e disposto a pensarla come una sorta di «kamikaze» del diritto. Confermo infatti che in tante mie pubblicazioni del passato ho detto e ripetuto varie volte, con compiaciuta parafrasi di una notissima frase di Karl von Clausewitz, che «il diritto è una continuazione della politica con altri mezzi», insomma che la fonte prima del diritto è l’empirismo della politica. Rivendico questa nota impostazione, come altresì rivendico la frequente mia affermazione aggiuntiva (4) che il diritto non è sempre e dovunque uguale a se stesso, ma è «ciò che di volta in volta (in ogni singolo ambiente e in ogni singolo momento storico) si ritiene (o si conviene concretamente, dalla generalità dei cittadini, di ritenere) essere appunto diritto». Non solo. Mai mi sono stancato di precisare (5) che una società umana comporta di necessità un relativo ordinamento sociale e che, in particolare, una società politica (o «stato», per dirla semplificando) implica di necessità un relativo ordinamento statale caratterizzato dalla possibile «coattività» nei confronti dei disobbedienti. Né

(3) Citato da Irti, p. 73.

(4) Da ultimo, nel libricciuolo *Il diritto, Un identikit* (Napoli 1996) 23.

(5) Cfr. *ivi*, p. 16-24.

mi sono mai stancato di chiarire (me lo conceda Paolo Grossi, autore di un luminoso saggio sull’*Ordinamento* (6)) che l’ordinamento statale può anche non essere qualificabile come ordinamento «giuridico», e ciò perché la giuridicità (concetto che fa ricorso al termine «*ius*») è solo un suo eventuale arricchimento strutturale e formale, sia pur ridotto talvolta ad una toga e ad un tocco. In altri termini, il «diritto» (o comunque si traduca in altra lingua il significato di questa parola) è, sempre a mio parere, un «di più» dell’ordinamento statale sul piano organizzativo e sul piano dei processi di attuazione: un supplemento motivato dal «quotidiano», cioè dal contingente, dal concreto, insomma dall’esigenza di dare assetto migliore alla macchina sociale. Ha fondamentalmente ragione il Gallo (7) nel sostenerlo, anche se non ritengo di poterlo seguire punto per punto della sua talora esuberante replica.

5. Per dirla a modo mio, mentre un filosofo nichilista, giunto alla conclusione che nulla lo obbliga *ab extrinseco* ad accettare la sua condizione umana, ha la scelta tra il suicidarsi e l’andare a pranzo, il «legislatore» (personaggio con cui di solito sogliamo rappresentare il diritto) non ha scelta: deve prendere atto della brutta contingenza sociale e decidere che fare per regolarla. Se non tenesse conto della contingenza sociale, se non tenesse conto degli umori correnti, se si comportasse come si diceva boriosamente e illusoriamente del Parlamento inglese di una volta («può fare ciò che vuole, salvo mutare un uomo in donna»), state sicuri che in un modo o nell’altro il legislatore sarebbe mandato sollecitamente a casa. Sicché è certo molto ragionevole pensare che egli non sia subordinato a nessun inderogabile comando della divinità e a nessuna pressante esigenza della natura in cui è immerso, ma sarebbe indubbiamente poco assennato figurarsi che egli possa fare un uso smodato della propria libertà da tali vincoli. I dittatori incontinenti, da Gengis Khan a Hitler e da quest’ultimo a Saddam Hussein, non durano a lungo, né molto diversamente vanno le cose, almeno stando all’esperienza storica, per

(6) In *Ius* 53 (2006) estr.

(7) P. 29 ss., n. 4 e 5.

i legislatori democratici, ma incauti. Oltre tutto, stando ancora all'esperienza storica, le norme giuridiche hanno vitalità (e si osservano dai cittadini e si fanno rispettare dai giudici e dalle così dette forze dell'ordine) solo se sono «persuasive» per la generalità della gente cui si riferiscono e solo sin quando per quella opinione prevalente rimangono tali. Ciò vale non solo per le norme non scritte, cioè per le consuetudini, ma anche per le norme scritte, cioè per le solennissime leggi, pur se non ancora formalmente abrogate (basta pensare alla storia dell'italiano «Statuto Albertino»). Le forme (come tutti sappiamo, anche quelle istituzionali, anche quelle processuali) non ci salvano dalla possibilità che i loro contenuti siano o diventino norme giuridiche arbitrarie o non appropriate al reale, al concreto, al contingente della vita sociale. Pur se non sono ancora definitivamente morte, pur se ancora non è stata staccata la spina, le disposizioni normative (mi spiace ricorrere alla lugubre immagine) cadono in stato di coma irreversibile: o il miracolo o niente. E siccome i miracoli anche per i fedeli delle varie religioni (se seriamente fedeli) sono rarissimi, la conclusione è (al 99,99%) niente. Niente, cioè mancanza di quel «*quantum*» di diritto efficiente che alla comunità sociale è necessario per tenersi in vita.

6. Ad evitare o ritardare questo esito infausto altro non rimane al legislatore, e per lui al giurista, che far capo alla quotidianità, cioè all'osservazione attenta della società e dei tempi in cui vive e all'esperienza propria e dei propri colleghi del presente e del passato, aiutandosi (si scusi l'ardire) con quello che si usa chiamare il senso comune o, nei momenti di ottimismo, il buon senso. Siccome il buon senso nessuno lo ha per beneficio di nascita, ma ognuno lo acquista gradualmente se ed in quanto abbia l'umiltà di conversare con quanti più altri possa e di far tesoro delle opinioni di tutti (anche di quelle che a prima vista gli sembrano erronee), lasciamo da parte questo spinoso argomento e passiamo al secondo. L'esperienza del giurista, sia egli legislatore o sia egli interprete, non può limitarsi a quella sua personale, ma deve estendersi il più possibile alla conoscenza dei precedenti della storia e alla notizia dei più o meno di-

stanti e diversi ordinamenti giuridici contemporanei, sottoponendo gli uni e gli altri alla comparazione critica (diacronica nel primo caso, sincronica nel secondo) in relazione ai problemi che concretamente si prospettano e chiedono di essere risolti. L'ho detto tante volte ed è inoltre una tesi tanto priva di originalità, tanto diffusa, addirittura tanto ovvia (o quasi) che mi vergogno di corredarla con citazioni bibliografiche. Se manca il punto di appoggio di una rivelazione extraumana chiaramente sensibile a chiunque, il diritto che vige, cioè il «diritto positivo», non può che essere ritenuto un prodotto esclusivamente umano. Siccome al diritto, piaccia o non piaccia, obbedire si deve, ecco che in chi invece creda che la norma suprema sia un'altra deflagra la drammatica crisi di coscienza che molti, moltissimi, assai più numerosi di quanti non si pensi, vivono nel loro intimo e solo a volte rivelano temerariamente con le proprie azioni.

7. Piuttosto che insistere su questo punto ritengo opportuno, anche con riferimento a ciò che leggo nel saggio del Gallo (8), qualche parola di chiarimento in ordine al valore positivo di un aiuto che il giurista può chiedere a quella che si denomina «dogmatica giuridica» o «teoria generale del diritto» (di conseguenza anche alla kelseniana «dottrina pura del diritto» o ad altri cataloghi concettuali prospettati da autorevoli autori). Per quel che mi concerne, io ho sempre ammesso o addirittura difeso l'importanza della dogmatica e della teoria generale del diritto, ma non certamente a titolo di mito inflessibile, cioè sul piano di quella «mitologia giuridica» che Umberto Vincenti analizza e condanna (9). Ho sostenuto e difeso la teoria generale sul piano dell'emblematico, dell'alto valore riepilogativo ed esemplare dei concetti (o pseudo-concetti, se si vuol proprio sottilizzare) da essa formulati. Senza cadere nei ben noti eccessi polemici del von Kirchmann e della «Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft» (1848), non ho peraltro dato credito all'opposta fantasia di una «scienza del diritto» universale e sempiterna

(8) P. 23 ss., n. 2.

(9) Da ultimo in *Giudizio con sentenza, Contro la mitologia giuridica* (2005) *passim*.

prospettata in un primo momento dal Pugliese nel 1940-41 (10), ma poi dallo stesso autore opportunamente attenuata in rielaborazioni successive (11). Sin dalla mia prima prolusione accademica del 1943 io ho esplicitato che la dogmatica e la teoria generale non possono non tener conto della storia e sono comunque valide «allo stato degli atti». Esse valgono cioè sino ad ieri sera, ma sono tenute a cambiare o a ristrutturarsi per effetto di una nuova e più convincente considerazione o per una consistente riforma positiva che siano intervenute stamattina all'alba (12). Ciò posto, il rifiuto netto e aprioristico di questi preziosi ausili da parte del giurista, almeno come l'Irti se lo immagina, mi sembra francamente ai confini dell'assurdo. È di un pessimismo estremo che induce a pensare all'uomo che sta annegando e che rifiuta la ciambella di salvataggio che gli viene gettata. «*Cupio dissolvi*»?

8. La ciambella di salvataggio, pur uscir di metafora, vi è. È la cultura giuridica tradizionale offerta dalle università e dalle altre istituzioni di studio superiori che gli stati moderni tuttora apprestano in modi approssimativamente conformi (salvo deviazioni di bassa politica che ancora è sperabile finiscano «*in piscem*») ormai da più di due secoli. L'Irti, che è un prodotto di questo sistema, ne costituisce in persona propria, come tutti sappiamo, la prova più convincente. Perché mai allora egli sconfessa se stesso in quelle disperate e disperanti pagine (da 68 a 78) del suo libro del 2005 intitolate «La formazione del giurista nell'Università del 'saper fare'»? Perché mai allora egli sostiene che l'università humboldtiana del «sapere teorico» e delle regole stabilizzate è stata ormai travolta e resa inutile dalla molteplicità e dall'arbitrarietà delle pulsioni da cui dipende oggi il concreto «da farsi» e quindi l'adeguato «saper fare»? Perché mai allora giustifica ed esalta la moltiplicazione dei centri, delle scuole specializzate in cui si appresti la sola istruzione

(10) Cfr. *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Annali Macerata* 13 (1941).

(11) Cfr. *Scritti giuridici scelti* 3 (1985) 159 ss.

(12) Cfr. *Il problema dogmatico e storico del diritto singolare*, ora in *Pagine di diritto romano VI* (1955) 6 ss.

giuridica *ad hoc*? Perché la diffusa tendenza odierna (una tendenza visibilmente eccessiva e quindi confusionaria) alle agenzie finalizzate lo porta a dichiarare superata l'istituzione unificante, l'*Universitas studiorum* che sino a ieri era il centro di diffusione del sapere, il preliminare a qualunque specializzazione, il prodotto di una felice esperienza storica? Perché accettare senza autorevolmente ribellarsi il quadro desolante di un sapere giuridico ormai ridotto a monadi specialistiche che coesistono senza intendersi tra loro?

9. Certo è vero, verissimo che in Italia e nel mondo universitario occidentale dei nostri tempi le grandi scuole di diritto che abbiamo avuto in passato non ci sono più. È vero anche sul piano obiettivo della crescente rarità tra noi di uomini che realmente antepongano l'impegno della ricerca, dell'insegnamento, del contatto quotidiano con gli studenti e i seguaci alle lusinghe delle cariche politiche e non politiche ed ai guadagni dell'attività applicata. Tuttavia molto della situazione attuale deriva dallo sfascio prodotto, a partire dal 1968, dalle riforme universitarie in parte demagogiche e in parte soltanto e puramente insensate che son state attuate (in gara tra loro) dai governi alternatisi in Italia sino ad oggi. Non vi è dubbio che questa situazione attuale, di cui ancora non si intravede il principio della fine, ostacoli seriamente la formazione di nuove e più sviluppate e più articolate regole giuridiche che superino e disciplinino unitariamente la dispersione dei «centri» cui si rassegna l'Irti confrontandosi col fato del nichilismo. Ma nemmeno vi è dubbio, anche se in buona parte il mio è un atto di fede, che il superamento possa verificarsi. E a tal proposito mi sia concesso di rinviare il lettore ad una mia nota precedente (13) nella quale prendevo in esame un elegante saggio di Guido Rossi, intitolato *Il gioco delle regole* (Milano 2006). In esso si denunciava lo scardinamento delle tradizionali «regole del gioco» che si sta verificando nei diritti dell'Occidente contemporaneo per effetto di un troppo rapido e travolgente processo di «globalizzazione». Orbene come già al Rossi

(13) *Le regole e il gioco*, in *La coda dell'occhio* n.8, marzo 2006, 5 s.

anche all'Irti io rispondo che nessuno può essere certo che in futuro il prodigio della ricomposizione delle regole tradizionali si avveri. Peraltro la storia ammonisce che il diritto, almeno finora, è stato sempre fluido, si è sempre faticosamente adattato ai mutati aspetti della vita sociale ed economica e che la nascita di un ordine nuovo assai raramente è avvenuta a seguito di geometriche riforme di marca legislativa. Se guardiamo, per esempio, alla storia di Roma e del suo diritto, non possiamo ignorare che il *nomen Romanum* non ha potuto resistere, a lungo andare, ai fenomeni di un'eccessiva estensione territoriale, di un eccessivo invecchiamento delle strutture di base, di una eccessiva diluizione del suo amalgama sociale ed economico. Quando l'estendimento dell'impero romano è pervenuto, nei primi secoli dopo Cristo, a quasi tutto il mondo civile allora conosciuto, questo «overstretching» ha via via determinato la pratica irrealizzabilità di un'organizzazione militare e burocratica di contenimento, la quale, a sua volta, ha causato l'indebolimento delle istituzioni tipiche della *libera civitas Romanorum*, ha implicato la sostanziale rinuncia a contrastare il fenomeno (rinuncia denunciata proprio dall'estendimento puramente formale, nel 212, della cittadinanza romana a quasi tutti gli abitanti dell'impero), ha prodotto la dissociazione dei vari centri geografici in economie e società separate, quindi la *debellatio* dell'Occidente da parte delle popolazioni barbariche e l'allontanamento progressivo dell'Oriente verso la nuova Roma, cioè verso Bisanzio. Tutto questo è indiscutibile e indiscusso. Ma è anche innegabile che il diritto romano ha validamente resistito allo sfascio, ha moderato con accuratezza i cambiamenti ed ha avviato il mondo occidentale a sopravvivere ed a progredire.

Napoli, 31 ottobre 2007

GIOVANNI GULINA

IL PRETORE «*QUI CENTUMVIRALIBUS PRAESIDET*»
IN PLIN., *EPIST.*, 5.9.1-5

I. *La lettera 5.9*

La lettera che mi sono proposto di studiare in queste pagine è una tra le più gradevoli ricomprese nell'epistolario pliniano. Scritta probabilmente nel 105 a.C. a Sempronio Rufo, riferisce di un episodio accaduto quello stesso anno, durante una concitata mattina di udienza presso il tribunale centumvirale, che Plinio frequentava abitualmente, in quanto avvocato delle parti che presso quel giudice deducevano le pretese riservate alla sua cognizione, o di quelle che invece vi resistevano (1): l'autore era dunque sceso di buon'ora nella

(1) È lo stesso Plinio che parla in *epist.*, 6.12.2 del giudizio centumvirale come del proprio campo d'elezione: *harena mea*. La circostanza – affermata o tradita in molte altre lettere (per esempio *epist.*, 2.14; 4.16.; 4.24.; 6.33; 9.23) – permette di nutrire un affidamento prudente sulla testimonianza pliniana, che già ho avuto occasione di mettere alla prova in due occasioni che di seguito richiamo, anche perché a esse dovrò nel corso di queste pagine ricollegarmi più volte: GULINA, *La querela inofficiosi testamenti nella testimonianza di Plinio il Giovane. Profili di merito sostanziale, cause di transazione, indizi processuali* (*Plin., epist.*, 5.1.2-10), in corso di pubblicazione in *SDHI*, 75 (2009); ID., *Ancora sulla testimonianza pliniana circa il regime processuale della querela inofficiosi testamenti* (*Plin., epist.*, 6.33.2-6 e 9), in corso di pubblicazione in *Studi per Generoso Melillo*, Napoli 2009. Sulla competenza dei centumviri, limitata per l'età di Plinio alle sole questioni implicanti l'apprezzamento della inofficiosità di un testamento, fondamentalmente – oltre ai generali WŁASSAK, voce *Centumviri*, in *PWRE*, III (Stuttgart 1899) 1935-51; MARRONE, voce *Centumviri*, in *NNDI*, III (Torino 1959) 114-115, 115 [= *Scritti giuridici*, Palermo s.d., ma 2003, I, 67-68]; BOZZA, *Sulla competenza dei centumviri* (Napoli 1928) 47 ss., 52; MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano* (Palermo 1955) 24 ss., 36 ss., 40; ID., *Querela inofficiosi testamenti. Lezioni di diritto romano* (Palermo 1962) 52, 58; DI LELLA, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria* (Napoli 1972) 74 ss.; GAGLIARDI, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze* (Milano 2002) 200 ss. (sul punto anche